

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) STELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) DENOZZA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRETTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) PERSANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - FERRETTI ROBERTO

Seduta del 30/03/2021

FATTO

Con ricorso presentato in data 07/01/2021, la parte ricorrente ha esposto di:

- aver stipulato con l'intermediario resistente in data 04/12/2014 un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio da rimborsare in 120 rate mensili;
- aver anticipatamente estinto il finanziamento nel dicembre 2018, a seguito del pagamento della rata n. 48 rate;
- aver contestato, con reclamo del 30/07/2020, l'erroneità e/o l'assenza del tasso d'interesse relativo al finanziamento chiedendo l'applicazione del tasso sostitutivo ex art. 1284 c.c. e, in subordine, il rimborso degli oneri non goduti a causa dell'estinzione anticipata del finanziamento, ai sensi dell'art. 125-sexies TUB.

Ciò premesso, la parte ricorrente ha chiesto al Collegio di *"accertare che il TAN indicato in contratto non poteva includere i costi assicurativi, stante la conseguente assenza di indicazioni circa il tasso di interessi nominali applicato al contratto, applicando il tasso sostitutivo ex articolo 1284 c.c., condannare il convenuto alla restituzione delle somme incassate in eccedenza"*. In subordine, la parte resistente ha chiesto di accertare il suo diritto al rimborso della quota delle commissioni pagate al momento dell'erogazione del finanziamento non goduta in conseguenza dell'estinzione anticipata del finanziamento di cui sopra e quantificata in € 596,16, oltre interessi legali dal reclamo.

L'intermediario ha presentato le proprie controdeduzioni e ha allegato, tra l'altro, che:

- il tasso d'interesse contrattualizzato e applicato al finanziamento era stato determinato conformemente a quanto previsto dalla normativa in materia vigente all'epoca della conclusione del contratto;
- con riferimento alla richiesta subordinata di rimborso delle commissioni finanziarie, che il contratto di finanziamento identificava le diverse componenti di costo con una precisa indicazione di quelle soggette a maturazione nel corso del tempo e, quindi, rimborsabili per il periodo non goduto, e di quelle relative a prestazioni già eseguite e, pertanto, non soggette a restituzione in caso di estinzione anticipata;
- con riferimento alla richiesta di rimborso delle spese di riscossione rata, che le stesse erano già state restituite al cliente sulla base del criterio *pro rata temporis*, sotto la voce "spese amministrazione" del conteggio estintivo.

Ciò premesso, l'intermediario ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

La parte ricorrente ha replicato alle controdeduzioni dell'intermediario, ribadendo e precisando le proprie argomentazioni.

DIRITTO

Questo Collegio è anzitutto chiamato ad esaminare la domanda promossa dalla parte ricorrente in via principale, con la quale si contesta che il TAN del contratto di finanziamento di cui al ricorso *"non pote[sse] includere i costi assicurativi, stante la conseguente assenza di indicazioni circa il tasso di interessi nominali applicato al contratto"* e si chiede l'applicazione del tasso sostitutivo ex articolo 1284 c.c. e di condannare l'intermediario resistente alla restituzione delle somme incassate in eccedenza.

Il Collegio ritiene che tale domanda debba essere valutata alla luce degli *"Orientamenti di vigilanza sulla cessione del quinto dello stipendio"*, emanati dalla Banca d'Italia il 30/03/2018.

Al punto 16 di tale documento, infatti, sono riportate le seguenti indicazioni in tema di finanziamenti c.d. "tutto TAN": *"Schemi tariffari che incorporano nel tasso annuo nominale (TAN) la gran parte o tutti gli oneri connessi con il finanziamento contro CQS rappresentano una buona prassi di mercato. Sebbene imperniata su un'informativa non analitica, tale soluzione, che si caratterizza per la presenza di un limitato numero di commissioni, quando non del tutto assenti, assicura una maggiore tutela del cliente poiché: i) tutti gli oneri incorporati nel tasso sono sempre oggetto di restituzione in caso di estinzione anticipata a prescindere dalla loro natura; ii) semplifica la struttura tariffaria e la rende più comprensibile"*. Nella descritta prospettiva, gli "Orientamenti" richiedono agli intermediari di *"adottare schemi tariffari semplici e chiari, anche in termini di numero e denominazione delle commissioni, facilmente comprensibili a tutte le tipologie di clientela, inclusa quella connotata da un basso livello di alfabetizzazione finanziaria"*, tanto che *"Informazioni numerose, minute e non standardizzate risultano di difficile comprensione e valutazione da parte del cliente e possono rappresentare un ostacolo alla confrontabilità delle diverse offerte"*.

Segue da quanto precede che la previsione nei contratti di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio di un tasso annuo nominale (TAN) comprensivo di tutti o di una parte degli oneri connessi con il finanziamento stesso sia non solo ammissibile, ma debba essere vista come una *best practice*, specie nell'ottica di assicurare una maggiore tutela al cliente. Tale assunto trova conferma nel fatto che non constano norme che vietino agli intermediari di impiegare gli interessi per coprire costi connessi con il finanziamento (cfr. in

questo senso, tra le altre, le decisioni del Collegio di Bari n. 10921/2020 e del Collegio di Bologna n. 7510/2020).

La domanda principale di cui si è detto deve, pertanto, essere respinta.

Passando a considerare la domanda subordinata, relativa al rimborso della quota delle commissioni non goduta per effetto dell'estinzione anticipata del finanziamento di cui trattasi, osserva il Collegio che sul tema della rimborsabilità delle commissioni e degli altri oneri in sede di estinzione anticipata di finanziamenti concessi a consumatori si è pronunciata la Corte di Giustizia dell'Unione europea, la quale, con la sentenza dell'11/09/2019, resa nella causa C-383/18 richiamata dalla parte ricorrente, ha stabilito che *"il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi a carico del consumatore"*.

A seguito di tale sentenza della Corte di Giustizia, immediatamente applicabile anche nei rapporti tra soggetti privati, il Collegio di Coordinamento dell'ABF con la decisione n. 26525/19 ha aggiornato il proprio precedente orientamento, stabilendo che:

- l'art.125-sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, comprese quelle preliminari o contestuali alla conclusione del contratto o all'erogazione del finanziamento (costi *up front*);
- in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, il criterio applicabile per la riduzione dei costi *up front* deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità ritenendo, peraltro *"che il criterio preferibile per quantificare la quota ripetibile di tali costi sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale"*;
- per i costi *recurring* e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF e quindi il criterio proporzionale *ratione temporis*, il quale prevede che l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci debba essere suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue (cfr., tra le tante, la decisione, n. 4919 del 29/07/2014 e quelle del Collegio di coordinamento n. 6167 e n. 6168 del 22/09/2014);
- non sono rimborsabili le imposte.

Venendo al merito della domanda subordinata di cui trattasi, il Collegio ritiene che debbano considerarsi oneri *recurring* e, quindi, rimborsabili in misura da determinarsi facendo applicazione del principio *pro rata temporis* (cfr. ancora, tra le tante, la decisione, n. 4919 del 29/07/2014 e quelle del Collegio di coordinamento n. 6167 e n. 6168 del 22/09/2014), le "commissioni finanziarie", dato esse sono destinate a remunerare anche attività da svolgersi per tutta la durata del rapporto contrattuale.

In considerazione di quanto precede e tenuto conto degli importi già rimborsati dall'intermediario, si deve ritenere che le richieste della parte ricorrente meritino di essere accolte nella misura indicata nel prospetto che segue:

Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 14.304,34	Tasso di interesse annuale	9,36%
Durata del prestito in anni	10	Importo rata	184,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	60,00%
Data di inizio del prestito	01/01/2015	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	40,39%

rate pagate	48	rate residue	72	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Commissioni finanziarie				993,60	Recurring	60,00%	596,16		596,16
Totale				993,60					596,16

Tutto ciò premesso e considerato che

- vanno riconosciuti in favore della parte ricorrente gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo effettivo (cfr. la decisione del Collegio di Coordinamento n. 5304/2013);
- le Disposizioni della Banca d'Italia che regolano il procedimento davanti all'ABF emanate il 12/08/2020 ed entrate in vigore il 01/10/2020 prevedono che “gli importi contenuti nelle pronunce di accoglimento sono arrotondati all'unità di euro (per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5)” (cfr. Sezione VI, par. 3, nota 3);

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 596,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA